

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 00002/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2 del 2024, proposto da
Sabrine Aich, Alessio Barillari, Alice Barletta, Martina Beccaro, Marta Begliuomini, Alice Betti, Andrea Borghetti, Vittoria Brocato, Federico Callari, Daniele Domenico Carini, Beatrice Chiusa, Irina Pia Collu, Josephine Condorelli, Fabiana Crocco, Jole D'Avino, Riccardo De Biasi, Diego De Filippis, Maria Chiara Del Gaudio, Arianna Del Giudice, Antonino Di Maio, Federica Di Mattia, Giulia Maria Esposto, Gaia Failla, Sivillo Giulia Fascetto, Clara Francioso, Giorgia Frascari, Samuele Filippo Galati, Asia Maria Garone, Valeria Gatti, Manuel Gino, Viola Guerreschi, Gaia Guiso, Davide Iadanza, Giuseppe La Ferrera, Ginevra Leaci, Mariachiara Leuzzi, Serena Lioni, Gabriele Lo Presti, Chiara Lomonaco, Francesco Luzzo, Mattia Macaluso, Giulia Madaro, Bianca Magagnin, Giulia Maggipinto, Stella Fortunata Mangione, Pia Sofia Marchese, Matteo Marcucci, Alessia Mariotta, Martina Maselli, Claudia Mastrangelo, Chiara Mecoli, Giulio Mele, Aryan Merlino, Alessia Miceli, Christian Mirabile, Valentina Moccia, Pietro

Molea, Carmela Morra, Simone Nardin, Achille Pacilio, Mario Palmeri, Maria Chiara Panebianco, Mattia Petrollini, Roberta Pia Petrosino, Mariasofia Pinto, Nicolás Pintus, Antonio Pizzarella, Elena Pugliese, Giulia Maria Rapanelli, Michelangelo Rottura, Matteo Sacco, Antonio Saitta, Riccardo Saragat, Giulia Scrimenti, Giulia Scrofani, Ludovica Sergio, Margherita Caterina Sero, Mariastella Sorrentino, Clarissa Stevelli, Valentina Vavalle, Veronica Verga, Lavinia Vignali, Rebecca Villa, Simona Vinciguerra, Gabriela Virgillito, Francesco Pio Viscusi, Valentina Vista, Davide Zeffiro, rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Rosy Floriana Barbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

Giulia Fascetto Sivillo, non costituito in giudizio;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Università degli Studi di Chieti “G. D'Annunzio”, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi dell'Insubria - Varese, Università degli Studi di Messina, Università della Calabria, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli Studi di Federico II di Napoli, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi del Piemonte Orientale, Università degli Studi del Salento,

Università degli Studi Politecnica delle Marche, Università degli Studi La Sapienza di Roma, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Verona, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi dell'Aquila, Cineca - Consorzio Interuniversitario, Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L'Accesso, non costituiti in giudizio;

Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Bari, Università degli Studi della Basilicata Potenza, Università degli Studi Bologna Alma Mater Studiorum, Università degli Studi Brescia, Università degli Studi Cagliari, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli Napoli, Università degli Studi G D'Annunzio Chieti, Università degli Studi Catania, Università della Calabria, Università degli Studi Magna Graecia Catanzaro, Università degli Studi Ferrara, Università degli Studi Firenze, Università degli Studi Foggia, Università degli Studi Genova, Università degli Studi dell'Insubria Varese, Università degli Studi L'Aquila, Università degli Studi Messina, Università degli Studi Milano Bicocca, Università degli Studi Milano, Università degli Studi Molise, Università degli Studi Napoli Federico II, Università degli Studi Palermo, Università degli Studi Parma, Università degli Studi Pavia, Università degli Studi Perugia, Università del Piemonte Orientale, Università degli Studi Pisa, Università Politecnica delle Marche Ancona, Università degli Studi Roma La Sapienza, Università degli Studi Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Salerno Fisciano, Università del Salento Lecce, Università degli Studi Sassari, Università degli Studi Siena, Università degli Studi Torino, Università degli Studi Trieste, Università degli Studi Trento, Università degli Studi Udine, Università degli Studi Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Canullo, Paola Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Toniolo, Sabrina Visentin, Marika Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Roberto Toniolo in Padova, Riviera Tito Livio, 6;

nei confronti

Hayat Riadi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

- del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui al punto 7, lettera d, Allegato n. 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, comunicato all'odierna parte ricorrente attraverso l'area riservata del portale accesso programmato 2023/2024;
- della previsione contenuta al punto 7, lettera d, Allegato 2 al D.D. n. 1925/2022, nella parte in cui non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno

accademico 2023/2024, pubblicata nell'area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;

- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente di essere riammessa nella graduatoria del Corso di Laurea di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024.

NONCHÈ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che, tenuto conto dell'oggetto del ricorso e delle censure proposte, il suo eventuale accoglimento è idoneo ad arrecare pregiudizio ai soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente;

Considerato, quindi, che i predetti soggetti rivestono la posizione di controinteressati in senso sostanziale;

Preliminarmente riscontrato che il ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato, dovendo pertanto il ricorso ritenersi ammissibile;

Ritenuto che ai fini della procedibilità del ricorso debba disporsi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, ritenendo - allo stato - non applicabile il disposto di cui all'art. 49, comma 2, c.p.a. e ciò al fine di garantire l'integrità del contraddittorio anche in vista di un eventuale giudizio di appello;

Ritenuto di dover, quindi, ordinare alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli indicati soggetti, autorizzando a tal fine la notifica del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti per pubblici proclami, ricorrendo, nella fattispecie in esame, "una difficoltà oggettiva, e non meramente soggettiva" - non tanto di identificare i nominativi dei controinteressati, quanto - di procedere alla notifica per le vie ordinarie, tenuto conto dell'elevato numero degli stessi che renderebbe particolarmente onerosa, anche economicamente, la notifica del ricorso nelle forme ordinarie, che risulterebbe, quindi, essere "sommamente difficile" (Cons. Stato, Sez. IV, 16 agosto 2018, n. 4948);

Ritenuto che la pubblicazione per pubblici proclami può avvenire, secondo quanto si andrà ad illustrare, mediante la pubblicazione degli elementi a tanto necessari sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità di seguito esposte:

- la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1 - l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2 - il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3 - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti ove proposti;
- 4 - l'indicazione che i controinteressati sono tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente, con allegazione dell'elenco nominativo degli stessi (posto che la notificazione per pubblici proclami è comunque una forma di notificazione che non può essere snaturata a mero mezzo di pubblicità, sicché devono essere specificate le generalità dei destinatari pena l'inesistenza dell'atto e della relativa integrazione del contraddittorio, per come statuito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 10 novembre 2017 n. 4842, essendo la ratio delle disposizioni contenute negli artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a. quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in

presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone, tuttavia bilanciata e resa compatibile con il principio costituzionale del contraddittorio);

5- l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico o con altra modalità comunque idonea, di copia del ricorso introduttivo e degli eventuali motivi aggiunti, del presente provvedimento e dell'elenco nominativo dei controinteressati - il testo integrale del ricorso e degli eventuali motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati come risultanti dalla graduatoria, in calce al quale dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

L'Amministrazione resistente:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si specifichi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

3) dovrà, inoltre, curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, gli eventuali motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'indicazione, nell'avviso, che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Ritenuto di dover disporre, in aggiunta, che:

- le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità

del gravame, entro la data del 20 settembre 2025, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro la data del 30 settembre 2025;

- parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Dispone, a pena di improcedibilità del ricorso, gli incumbenti di cui in motivazione, nei termini e con le modalità ivi indicati.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 30 luglio 2025.

Il Presidente
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO